

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A. – D.L. 02/07/2010 N. 104

E CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: NARDI LIVIA (C.F.: NRDLVI96P42H501C), nata a Roma il 02.09.1996 ed ivi residente in via Cenina n. 28, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ M.I., in persona del Ministro *pro tempore* – **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00186) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- Resistenti-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO:

- **GENNARO TOMMASO (C.F. GNNTMS87H16H501A)**, residente in via La Spezia n. 28, (00182) Roma;

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, ha omesso di valutare il titolo della Laurea e dell'abilitazione, posseduti e dichiarati dalla ricorrente;
2. Del D.D.G. prot. n. 1499 del 08.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il

Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha decretato l'approvazione della graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, per la regione Lazio, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

3. Del D.D.G. prot. n. 1511 del 13.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata del concorso indetto con Decreto Dipartimentale n. 2575/2023 per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

4. Dell'Avviso prot. n. 58712 del 27.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato l'avvio della Fase 1 delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;

5. Dell'Avviso prot. n. 58714 del 27.08.2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, di rettifica del precedente Avviso prot. n. 58712, nella parte lesiva per la ricorrente;

6. Del D.D.G. prot. n. 1721 del 29.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha decretato l'integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso “A011 - Discipline letterarie e latino”, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

7. Del D.D.G. prot. n. 1795 del 31.08.2024 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha disposto, nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco allegato al detto decreto, una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, nella parte lesiva per la ricorrente;

8. Dell'Avviso prot. n. 60021 del 31.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato la conclusione delle operazioni informatizzate relative alla fase 2 delle immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2024/2025, nella parte lesiva per la ricorrente;

9. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo

degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nell'elenco dei candidati vincitori del concorso bandito con Decreto del Direttore generale M.I.M. per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023 con il punteggio complessivo pari a 234,25.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con Decreto Dipartimentale prot. n. 2575 del 06.12.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava il bando di *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"* (**cfr. doc. 1: Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2575 del 06.12.2023**).

Veniva pertanto indetto un concorso su base regionale per la copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'a.s. 2023/2024.

Nello specifico, per la Regione Lazio, in base all'Allegato 1 del Bando, venivano messi a bando 35 posti, poi incrementati a 48 comprensivi dei riservisti, come emerge dalla Nota pubblicata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito il 09.08.2024 (**cfr. doc. 2: Contingente posti concorso ordinario 2023**).

Il Bando di concorso prevedeva all'art. 4 i seguenti requisiti di ammissione:

<<1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:

i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la

presentazione della domanda, dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale>>.

L'art. 5 prevedeva lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, nonché della successiva valutazione dei titoli.

Ai sensi dell'art. 6 la prova scritta veniva programmata *computer-based* e consisteva in cinquanta quesiti a risposta multipla, da svolgere in cento minuti.

La prova scritta, per la quale veniva assegnato il punteggio massimo di 100 punti, veniva superata dai candidati che ottenevano un punteggio non inferiore a 70 punti.

Coloro che superavano la prova scritta venivano ammessi all'orale, consistente in un colloquio della durata massima di 45 minuti, per il quale veniva attribuita la valutazione massima complessiva di 100 punti.

L'art. 8 prevedeva al comma 5 quanto segue in relazione alla valutazione dei titoli:

<<[...] 5. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui all'articolo 11 del Decreto ministeriale un punteggio massimo complessivo di 50 punti>>.

Il D.M. n. 205 del 26.10.2023 disponeva, in relazione ai "Titoli valutabili e relativo punteggio", quanto segue (***cf. doc. 3: D.M. n. 205 del 26.10.2023***):

<<1. L'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, identifica i titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e la ripartizione dei relativi punteggi>>.

Nello specifico, la tabella dei titoli valutabili nella procedura concorsuale de qua prevedeva quanto segue con riferimento ai "Titoli accademici, scientifici e professionali":

	Tipologia	Punteggio
	Titoli accademici, scientifici e professionali	
A	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale	
A.1	Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni	
A.1.1	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di	<u>Punti Se p ≤ 75: 0 punti se p</u>

	vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito) I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 3,75	> 75: □-75 2 <u>punti arrotondati</u> <u>al secondo</u> <u>decimale dopo</u> <u>la virgola ove p</u> <u>è il voto del</u> <u>titolo di accesso</u> <u>espresso in</u> <u>centesimi</u>
2	A.1. In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali.	Punti 12,50
3	A.1. In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna	Punti 5

	delle relative procedure concorsuali.	
--	---------------------------------------	--

Ai sensi dell'art. 9 del Bando le graduatorie venivano stilate su base regionali, distinte per classe di concorso e tipologia di posto.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 10, la ricorrente presentava in data 07.01.2024 domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023 per la Regione Lazio, classe di concorso "A011 – Discipline letterarie e latino" (**cf. doc. 4: Domanda di partecipazione**).

All'interno della domanda di partecipazione la ricorrente indicava il possesso dei seguenti titoli di studio e dell'abilitazione conseguita nella classe di concorso di partecipazione al concorso:

TITOLI DI ACCESSO

A011: DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO					
Tipologia di titolo di accesso	Titolo di Studio e Abilitazione specifica				
Tipo titolo di studio	Laurea nuovo ordinamento specialistica				
Titolo di studio	15/S - SPECIALISTICA FILOLOGIA E LETTERATURE DELL'ANTICHITÀ				
Votazione	110,00	Base votazione	110	Votazione in centesimi	100
Data conseguimento	13/07/2020				
Luogo del conseguimento del titolo	Roma - Università degli studi "La Sapienza"				
Titoli congiunti					
Classe di concorso di abilitazione	A011: DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO				
Procedura di abilitazione	Concorso ordinario 2020 e successive modificazioni				
Votazione	162,25	Base votazione	250	Votazione in centesimi	65
Data conseguimento	20/08/2022				
Luogo del conseguimento del titolo	Roma (USR Lazio) - cdc A13 + tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado, Allegato D al Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020.				

Parte ricorrente dichiarava di aver conseguito il titolo di Laurea in "Filologia, Letterature e Storia del Mondo antico" in data 13.07.2020 presso l'Università degli Studi di

Roma “La Sapienza”, con la votazione pari a 110/110 con lode (**cfr. doc. 5: Certificazione Laurea**).

La ricorrente attestava altresì di essere in possesso dell’abilitazione relativa alla classe di concorso “A011”, conseguita a seguito del superamento del concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I. n. 499/2020 per la classe di concorso “A013”.

Come si evince dalla documentazione allegata in atti, la ricorrente conseguiva l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso “A013” e, conseguentemente, valevole anche per la classe di concorso “A011” di partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto (**Cfr. doc. 6: Graduatoria concorso ordinario docenti D.D. M.I. n. 499/2020**).

Ciò emerge chiaramente dalla tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione prodotta dal Ministero resistente (**Cfr. doc. 7: Tabella corrispondenza titoli di abilitazione**):

Allegato D

Tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione	
Procedura concorsuale	Altre abilitazioni corrispondenti
A – 13 Discipline letterarie, latino e greco	A – 11 Discipline letterarie e latino
	A – 12 Discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado
A – 11 Discipline letterarie e latino	A – 12 Discipline letterarie negli istituti secondari di secondo grado
A – 27 Matematica e fisica	A – 26 Matematica
	A – 20 Fisica
	A – 47 Scienze matematiche applicate
A – 20 Fisica+ A – 47 Scienze matematiche applicate	A – 27 Matematica e fisica
A – 20 Fisica + A – 26 Matematica	A – 27 Matematica e fisica

Nella domanda di partecipazione presentata, parte ricorrente indicava altresì il possesso dei 24 CFU, conseguiti in data 17.11.2021 presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (**Cfr. doc. 8: Certificazione 24 CFU**).

La ricorrente indicava altresì i titoli di servizio validi ai fini dell’accesso, nello specifico

le annualità di servizio prestate nelle istituzioni scolastiche statali.

Parte ricorrente sosteneva e superava positivamente sia la prova scritta che quella orale, conseguendo rispettivamente i punteggi di 96,00 e 100 (cfr. doc.ti 9 – 10: Prova scritta ricorrente; Esito prova orale).

A seguito dell'espletamento delle prove, in sede di valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dalla ricorrente, la Commissione giudicatrice attribuiva alla predetta la valutazione complessiva pari a 20,75, così determinata (cfr. doc. 11: Prima valutazione titoli):

RIEPILOGO	
Candidato	Livia Nardi
Codice fiscale	NRDLVI96P42H501C
Classe di concorso	A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
Punteggio Totale Sistema	8.25
Punteggio Totale Commissione	20.75
Punteggio Totale USR	0

TITOLI DI ACCESSO								
Titolo		Abilitazione Specifica - Concorso ordinario 2020 e successive modificazioni						
Dati di valutazione:		• Votazione: 65						
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR			
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.
0	SI	A.1.1	A.1.2	12.5		A.1.1		0
Note: Valutazione titolo + abilitazione					Note:			

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI DI ACCESSO	
Totale Punteggio Sistema	0
Totale Punteggio Commissione	12.5
Totale Punteggio USR	0

Del tutto inaspettatamente e senza nulla comunicare all'odierna ricorrente, il Ministero resistente rettificava la valutazione precedentemente riconosciuta in relazione ai titoli di accesso, riconoscendo in favore della predetta il minore punteggio di 8,25 (**cfr. doc. 12: Seconda valutazione titoli**):

RIEPILOGO	
Candidato	Livia Nardi
Codice fiscale	NRDLVI96P42H501C
Classe di concorso	A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
Punteggio Totale Sistema	8.25
Punteggio Totale Commissione	20.75
Punteggio Totale USR	8.25

TITOLI DI ACCESSO								
Titolo		Abilitazione Specifica - Concorso ordinario 2020 e successive modificazioni						
Dati di valutazione:		• Votazione: 65						
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR			
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.
0	SI	A.1.1	A.1.2	12.5	SI	A.1.1		0
Note: Valutazione titolo + abilitazione					Note: FAQ 16 DEL MIM: la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di "percorsi selettivi di accesso" di cui al punto A.1.2, i quali sono corsi a numero programmato a cui si è ammessi previo superamento di prove selettive. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli, ma solo se per lo specifico posto (GM concorso 499/20 su A013).			

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI DI ACCESSO	
Totale Punteggio Sistema	0
Totale Punteggio Commissione	12.5
Totale Punteggio USR	0

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio, così motivava la decurtazione del punteggio relativo al titolo abilitante:

<<Note: FAQ 16 DEL MIM: la vincita di un concorso ordinario per titoli ed esami non può essere riconducibile alla frequenza di “percorsi selettivi di accesso” di cui al punto A.1.2, i quali sono corsi a numero programmato a cui si è ammessi previo superamento di prove selettive. Il punteggio relativo alla vincita del concorso ordinario potrà invece essere attribuito ai sensi del punto B.4.1 della tabella di valutazione dei titoli, ma solo se per lo specifico posto (GM concorso 499/20 su A013)>>.

In data 08.08.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio pubblicava il D.D.G. prot. n. 1499 ed il relativo allegato recante l'elenco dei candidati risultati vincitori alla procedura, ove il nominativo della ricorrente non veniva inserito (***cfr. doc. 13: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 1499 del 08.08.2024 e allegato***).

Anche nel successivo D.D.G. prot. n. 1511 del 13.08.2024 di rettifica della graduatoria di merito, il Ministero resistente non inseriva la ricorrente tra i vincitori della procedura (***cfr. doc. 14: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 1511 del 13.08.2024 e allegato***).

Con Avviso prot. n. 58712 del 27.08.2024, rettificato con successivo prot. n. 58714 del 27.08.2024, il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio comunicava l'avvio della Fase 1 delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2024/2025 (***cfr. doc.ti 15 - 16: Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 58712 del 27.08.2024; Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 58714 del 27.08.2024***).

Con D.D.G. prot. n. 1721 del 29.08.2024 l'Amministrazione resistente decretava l'integrazione delle graduatorie di merito con ulteriori candidati risultati vincitori a seguito delle rinunce espresse da quattro candidati per la classe di concorso “A011” di appartenenza della ricorrente (***cfr. doc. 17: D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio n. 1721 del 29.08.2024***).

In data 31.08.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio decretava, nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito del concorso *de quo*, la proposta di immissione in ruolo con decorrenza dal corrente a.s. 2024/2024, provvedimento al quale ha fatto seguito la comunicazione di conclusione delle

operazioni informatizzate relative alla fase 2 delle immissioni in ruolo (**cf. doc.ti 18 – 19: D.D.G. M.I.M.-U.S.R. Lazio prot. n. 1795 del 31.08.2024; Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 60021 del 31.08.2024**).

La ricorrente, dinanzi alla pubblicazione della graduatoria di merito, formulava in data 28.08.2024 un'istanza di accesso agli atti, rimasta ad oggi inevasa, ove richiedeva la trasmissione della seguente documentazione: <<[...] *copia dei seguenti documenti, relativi alla procedura concorsuale in oggetto indicata per la classe di concorso A011: posizione occupata nella graduatoria di merito; candidati occupanti le posizioni 49-52 e relativo punteggio. [...] Si indica la motivazione dell'accesso: interesse diretto a conoscere la propria posizione in graduatoria anche a seguito dello scorrimento della stessa per le operazioni di immissione in ruolo [...]*>> (**cf. doc. 20: Istanza di accesso agli atti**).

Il Ministero resistente non forniva alcun riscontro a quanto richiesto dalla ricorrente limitandosi, con Avviso prot. n. 61706 pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 05.09.2024, a fornire la seguente nota di chiarimento in materia di accesso: <<[...] *A fronte delle numerose istanze di accesso e di informazioni pervenute a questo Ufficio dai candidati non vincitori, avente ad oggetto la richiesta di pubblicazione dell'elenco degli idonei nelle graduatorie delle procedure concorsuali di cui all'oggetto al fine di apprendere il loro esatto posizionamento, nonché notizie in merito alla formazione delle graduatorie, segnatamente sul procedimento di inserimento delle riserve, questo Ufficio rappresenta quanto segue: Ai sensi dell'art. 12, DM 205/2024 (concorso scuola infanzia e primaria su posto comune e di sostegno) e dell'art. 9, DM 206/2023 (concorso scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno), “..La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.*

La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale." Pertanto, le graduatorie concorsuali di merito sono compilate tenendo conto unicamente dei vincitori e non dei candidati idonei i quali, come prescritto dalla normativa, potrebbero essere inseriti nelle graduatorie solo in caso di successive rinunce dei vincitori alle immissioni in ruolo e sempre nei limiti dei posti banditi. Alla luce di quanto esposto, non potranno essere prese in carico istanze di accesso agli atti volte ad ottenere l'ostensione della documentazione afferente la posizione occupata dai candidati idonei o la trasmissione/pubblicazione di elenchi non graduati degli idonei, in quanto la predetta documentazione non risulta essere stata prevista dalla normativa in materia e, quindi, la stessa non è detenuta da questa Amministrazione>> (cfr. doc. 21: Avviso M.I.M. prot. n. 61706 del 05.09.2024).

Il Ministero resistente è incorso in aperta violazione di legge, laddove ha del tutto omesso la valutazione del titolo di laurea e dell'abilitazione posseduti e dichiarati dalla odierna ricorrente, senza peraltro nulla motivare in ordine a tale mancato riconoscimento del punteggio.

Con riferimento alla omessa valutazione del titolo abilitante, si evidenzia che la condotta del Ministero contrasta apertamente con la legge e con il Bando di concorso, che non escludeva in alcun modo la valutabilità del titolo di abilitazione conseguito a seguito di concorso.

Si rappresenta difatti che la ricorrente ha conseguito l'abilitazione per la classe di concorso "A011" a seguito e per l'effetto di positivo superamento del concorso docenti di cui al D.D. M.I. n. 499/2020.

Non vi sono pertanto motivi giuridicamente validi per poter escludere, dal novero dei titoli valutabili, quello abilitante, in quanto pienamente valido e meritevole di essere valutato ai sensi dell'Allegato al Bando e dell'Allegato B al Decreto Ministeriale n. 205 del 26.10.2023, con conseguente attribuzione di 12,50 punti.

Tenuto conto del punteggio ottenuto alla prova scritta e a quella orale, la ricorrente conseguirebbe il seguente complessivo punteggio di 234,25, utile a consentirle la collocazione all'interno della graduatoria di merito **alla posizione n. 5:**

	PUNTEGGIO SPETTANTE – NON RICONOSCIUTO DAL M.I.M.
<i>Punteggio prova scritta</i>	96,00
<i>Punteggio prova orale</i>	100,00
<i>Titolo di Laurea</i>	$p > 75: (p-75)/2$ $(110 - 75)/2 = 17,50$
<i>Abilitazione</i>	12,50
<i>Certificazione CLIL</i>	2,50
<i>Certificazione C1</i>	3,75
<i>Titoli di servizio</i>	2,00
PUNTEGGIO TOTALE	234,25

La ricorrente ha pieno diritto a vedersi riconosciuto l'ulteriore punteggio spettante per il titolo di laurea e per l'abilitazione, entrambi correttamente dichiarati all'interno della domanda di partecipazione ed illegittimamente non valutati dal Ministero resistente in base a disposizioni contrastanti con il contenuto nel Bando.

Sulla base delle illegittimità riscontrate la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Questo Ecc.mo T.A.R. chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. DIRITTO DELLA RICORRENTE A VEDERSI RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO PARI A 17,50 PER LA LAUREA E QUELLO DI 12,50 RELATIVO ALL'ABILITAZIONE POSSEDUTA PER LA CLASSE DI CONCORSO "A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO". DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO ALL'INTERNO DELLA GRADUATORIA DI MERITO CON IL COMPLESSIVO PUNTEGGIO PARI A 234,25. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N. 2575 DEL 06.12.2023 E DEL D.M. N. 205 DEL 26.10.2023. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La resistente Amministrazione è incorsa nella aperta violazione delle disposizioni del Bando per cui è causa, nonché del D.M. n. 205/2023, tenuto conto che non ha proceduto alla corretta valutazione dei titoli della ricorrente.

Se solo si raffronta la Tabella dei titoli valutabili con la valutazione ottenuta dalla ricorrente, emerge un notevole divario, tenuto conto che l'Amministrazione ha solo parzialmente assegnato alla ricorrente il punteggio spettante per tutti i titoli dei quali è effettivamente in possesso.

Nella valutazione dei titoli, alla ricorrente sono stati riconosciuti soltanto 8,25 punti, relativi:

1.

B.4.11.2								
Titolo		Certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di almeno livello C1						
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR			
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.
2.5	SI	B.4.11.2		2.5	SI	B.4.11.2		2.5
	Note:				Note:			

2.

B.4.12								
Titolo		Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto						
Dati di valutazione:		<ul style="list-style-type: none"> • Livello: C1 						
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR			
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.
3.75	SI	B.4.12		3.75	SI	B.4.12		3.75
	Note:				Note:			

3.

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI DI SERVIZIO			
Totale Punteggio Sistema	<input type="text" value="2"/>		
Totale Punteggio Commissione	<input type="text" value="2"/>	Note Commissione	<input type="text"/>
Totale Punteggio USR	<input type="text" value="2"/>	Note USR	<input type="text"/>

Con riferimento al titolo di laurea e all'abilitazione, alla ricorrente veniva attribuito il punteggio pari a 0, in aperta violazione di legge.

Nella valutazione della commissione, tra le note viene indicata la “*Valutazione titolo + abilitazione*”.

Pur tuttavia, il Ministero resistente non vi ha proceduto, omettendo del tutto l'attribuzione del punteggio sia relativo alla laurea che dell'abilitazione.

Qualora l'Amministrazione avesse correttamente valutato i due titoli indicati, alla ricorrente sarebbe stato riconosciuto il punteggio pari a 17,50 per la laurea (tenuto conto del calcolo sopra effettuato, in virtù della lode conseguita) e 12,50 per l'abilitazione.

Il Bando di concorso prevedeva espressamente, tra i requisiti di ammissione alla procedura, il possesso congiunto di laurea e abilitazione all'insegnamento che, in quanto titoli distinti, dovevano essere separatamente valutati.

Difatti, lo stesso art. 9 in relazione alla predisposizione delle graduatorie di merito regionali, prevedeva quanto segue in ordine alla determinazione dei punteggi:

<<1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi

riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. [...]>>.

Dunque, lo stesso Bando di concorso riconosceva che il punteggio sarebbe stato determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove sostenute e di quelli di cui alla valutazione dei titoli.

Nella fattispecie per cui è causa, la ricorrente si è vista riconoscere un punteggio parziale, privo della valutazione dei titoli di laurea ed abilitazione.

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle valutazioni della ricorrente.

	PUNTEGGIO PARZIALE RICONOSCIUTO DAL M.I.M.
<i>Punteggio prova scritta</i>	96,00
<i>Punteggio prova orale</i>	100,00
<i>Certificazione CLIL</i>	2,50
<i>Certificazione C1</i>	3,75
<i>Titoli di servizio</i>	2,00
PUNTEGGIO TOTALE	204,25

	PUNTEGGIO SPETTANTE – NON RICONOSCIUTO DAL M.I.M.
<i>Punteggio prova scritta</i>	96,00
<i>Punteggio prova orale</i>	100,00
<i>Titolo di Laurea</i>	$p > 75: (p-75)/2$ $(110 - 75)/2 = 17,50$
<i>Abilitazione</i>	12,50
<i>Certificazione CLIL</i>	2,50
<i>Certificazione C1</i>	3,75

Titoli di servizio	2,00
PUNTEGGIO TOTALE	234,25

Si rammenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che la ricorrente è in possesso del titolo di Laurea Specialistica in Filologia e Letterature dell'antichità, conseguita con il punteggio massimo di 110/110 con lode (*cfr. doc. allegato*).

Unitamente al titolo di Laurea, la ricorrente indicava nella domanda di partecipazione il possesso dell'abilitazione conseguita su classe di concorso "A011" in data 20.08.2022 a seguito di concorso ordinario docenti 2020, con il punteggio pari a 162,25 (*cfr. doc. allegato*).

La ricorrente riteneva opportuno inserire, all'interno della domanda di partecipazione, l'abilitazione conseguita a seguito di concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, tenuto conto delle modalità di svolgimento e della possibilità di poter essere assunta a tempo indeterminato con maggiore vantaggio rispetto ai candidati non vincitori del precedente concorso ordinario docenti.

Difatti, per i candidati inseriti nella graduatoria del concorso 2023 il Ministero resistente ha previsto la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato, con obbligo di seguire nell'anno di prova e formazione il percorso abilitante da 30 o 36 CFU.

L'art. 18 *bis*, comma 4, del D. Lgs. n. 59/2017 era chiaro nel senso di riconoscere che: <<[...] i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis>>.

Tale condizione è valevole per i soli docenti che accedevano e superavano il concorso con il requisito della Laurea, unitamente ai 24 CFU entro il 31.10.2022 oppure tre anni di servizio.

Un trattamento diverso veniva previsto per i candidati che accedevano con l'abilitazione, i quali venivano assunti automaticamente con contratto a tempo indeterminato, con la sola condizione di dover superare l'anno di formazione e di prova.

La ricorrente riteneva pertanto opportuno indicare, all'interno della domanda di partecipazione, il possesso della Laurea unitamente al titolo abilitante, al fine di non dover seguire percorsi abilitanti per l'acquisizione di ulteriori CFU.

È del tutto contraddittoria la condotta del Ministero resistente il quale, da un lato, consentiva alla ricorrente di inserire la Laurea e il titolo di abilitazione conseguito a seguito di procedura di cui al D.D. M.I. n. 499/2020, quale miglior trattamento previsto per i docenti già in possesso di abilitazione i quali, una volta superato il concorso, potevano sottoscrivere direttamente un contratto di lavoro a tempo indeterminato senza dover conseguire ulteriori CFU.

Dall'altro, la stessa Amministrazione ha illogicamente ritenuto di non attribuire alcun punteggio alla laurea e al titolo abilitante già posseduto e conseguito dai candidati a seguito di concorso.

Non si comprendono le motivazioni in base alle quali il Ministero resistente abbia escluso la valutabilità dei predetti titoli per i quali, conformemente a quanto espresso nella Tabella B del D.M. n. 205/2023, la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio complessivo pari a 234,25.

Soltanto con successiva rettifica, priva di alcuna motivazione, il Ministero resistente rendeva nota, con solo riferimento alla mancata valutazione del titolo di abilitazione, di quanto indicato nelle FAQ del Ministero.

Si evidenzia che le predette FAQ non possono ritenersi vevoli di quanto in precedenza cristallizzato nel bando e nel regolamento, ove non vi era alcuna indicazione

relativa all'esclusione della vincita di un concorso dalla nozione di "frequenza di percorsi selettivi di accessi" di cui al punto A.1.2."

È dunque ben evidente che l'Amministrazione, a seguito della pubblicazione del Bando di concorso, ha inserito ulteriori specifici requisiti, discriminando la posizione di tutti quei candidati che, come la ricorrente, ben confidavano nella corretta valutazione del titolo abilitante.

Difatti, il D.D. M.I.M. n. 2575/2023, indicava tra i requisiti di ammissione al concorso l' "abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente".

Non vi sono indicazioni relative alla esclusione dell'abilitazione conseguita a seguito di concorso che, in maniera del tutto immotivata, il Ministero resistente riteneva di non dover valutare, contrariamente invece a quanto in un primo momento correttamente attribuito.

Si precisa in ogni caso che la dichiarazione di titoli all'interno di una domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale non può non essere presa in considerazione da una Pubblica Amministrazione che, dinanzi a titoli valutabili, deve in ogni caso procedere con la corretta attribuzione del punteggio come da disposizioni del relativo bando.

Sul punto si è espresso recentemente il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 7807/2022, ha riconosciuto il diritto di alcuni candidati ad una procedura concorsuale indetta dal M.I.U.R. alla attribuzione dell'ulteriore punteggio loro spettante per tutti i titoli dichiarati.

Il pregiudizio patito dalla ricorrente è ben evidente, se solo si considera che la predetta avrebbe dovuto ottenere il legittimo punteggio di 38,25 per tutti i titoli posseduti e dichiarati (17,50 per la Laurea, 12,50 per l'abilitazione e 8,25 per gli altri già riconosciuti), per complessivi 234,25, che le avrebbero consentito di collocarsi alla posizione n. 5 della graduatoria di merito *de qua*, con immissione in ruolo dal 01.09.2024.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DETERMINATA DALL'ILLEGITTIMO MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL TITOLO DI LAUREA E DELL'ABILITAZIONE PER LA CLASSE DI CONCORSO "A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO" CONSEGUITA CON PROCEDURA CONCORSUALE DOCENTI DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE M.I. N. 499/2020.

Il provvedimento con il quale il Ministero resistente ha rettificato la valutazione dei titoli della ricorrente, nonché i consequenziali decreti di approvazione della graduatoria di merito, risultano altamente lesivi del principio di affidamento nonché di quello di pari opportunità e non discriminazione.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità ed uguaglianza, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente la quale, nonostante il possesso del titolo di laurea e di abilitazione per la classe di concorso "A011" conseguita a seguito di procedura concorsuale docenti ordinaria, ha assistito alla parziale valutazione dei predetti, con conseguente esclusione dal novero dei candidati vincitori alla detta procedura concorsuale.

In modo del tutto illegittimo, il Ministero ha posto delle illegittime preclusioni non presenti all'interno del bando concorsuale, in contrasto con i principi fondamentali in materia di reclutamento dei dipendenti pubblici.

La ricorrente è stata concretamente penalizzata in quanto, pur a fronte del possesso della Laurea e dell'abilitazione, ha assistito alla omessa valutazione dei detti titoli, sulla base di presupposti che non trovano riscontro nel Bando né tantomeno nel Regolamento.

In tal modo la resistente Amministrazione ha leso il principio del legittimo affidamento sul quale la ricorrente confidava in virtù dei titoli di studio posseduti e dichiarati, nonché del positivo superamento della prova concorsuale, per effetto del quale sarebbe stata inserita nella graduatoria di merito con il punteggio complessivo di 234,25 punti.

Il collocamento della ricorrente con il detto punteggio, orientativamente alla posizione n. 5, le avrebbe consentito di essere immessa in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «*principio fondamentale della comunità*» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «*civiltà europea*», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, "La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario", Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che *"il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto"* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)" ¹.

¹ Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come *"la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."*

Sul punto, il TAR del Lazio ha già riconosciuto che *«Risolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi»* (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Il principio del legittimo affidamento <<(...) nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, BélànéNagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa (Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603). In base all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento: ebbene, è innegabile che nella specie la ricorrente abbia effigiato la propria azione (provvedendo a sostituire le vecchie imbarcazioni con una nuova) sulla base di un affidamento legittimo e "qualificato" dall'avvenuto superamento positivo della procedura selettiva a cui aveva partecipato>> (Cfr. sentenza T.A.R. Veneto n. 725/2019).

Nello stesso senso, il TAR Cagliari ha recentemente precisato che: *“La fiducia del privato, nel rapporto con l'amministrazione, sarà delusa soltanto se nel procedimento amministrativo, non viene assicurato il contraddittorio, non viene assicurata una adeguata istruttoria, in linea generale non vengono rispettate le garanzie procedurali, non viene assegnato il giusto peso all'interesse del privato a conservare il bene che gli era stato attribuito. La tutela dell'affidamento legittimo è dunque di tipo preventivo”* (Cfr. sentenza T.A.R. Cagliari n. 70/2021).

Nella fattispecie per cui è causa, l'affidamento ingenerato nella ricorrente dalla valutazione del titolo di laurea e dell'abilitazione rispettivamente per 17,50 e 12,50 punti è stata frustrata e disattesa dalla Amministrazione, la quale ha arbitrariamente omesso la corretta attribuzione del punteggio in autotutela.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza alcuna ragionevole motivazione ed altresì in assenza di alcuna disposizione del Bando, ha omesso l'attribuzione del punteggio relativo alla Laurea, nonché quello dell'abilitazione conseguita a seguito di concorso, ritenendo la predetta *“non riconducibile alla frequenza di “percorsi selettivi di accesso” di cui al punto A.1.2.”*.

La discriminatoria preclusione introdotta dal Ministero resistente a seguito della pubblicazione del Bando ha cagionato un evidente pregiudizio in capo alla ricorrente la quale, dalla valutazione di tutti i titoli posseduti e dichiarati in domanda, si sarebbe con certezza collocata nella graduatoria di merito tra i vincitori del concorso docenti di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023 per la classe di concorso “A011” per la Regione Lazio con il punteggio 234,25, tale da garantirle l'immissione in ruolo a decorrere dal corrente a.s. 2024/2025.

^^^

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 46, COMMA 2 E 65 COMMA 3 C.P.A.

Con la presente istanza si chiede al Ministero dell'Istruzione e del Merito di produrre in giudizio tutta la documentazione di causa relativa agli atti e ai verbali con i quali ha decretato l'attribuzione del punteggio alla ricorrente.

Qualora la resistente Amministrazione non provveda al deposito di quanto richiesto, si chiede all'Ill.mo T.A.R. adito di voler ordinarne l'esibizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 65, comma 2, c.p.a.

Si evidenzia peraltro che, alla data di notifica del presente ricorso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha fornito alcun riscontro all'istanza di accesso agli atti trasmessa dalla ricorrente in data 28.08.2024, ove la predetta chiedeva di conoscere la propria posizione all'interno della graduatoria e il punteggio assegnato.

Tenuto conto di quanto sopra, si chiede l'ostensione della documentazione sopra richiamata, necessaria ai fini del presente giudizio.

^^^

Per quanto sin qui esposto la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni qui esposte, il *periculum in mora*, si chiede all'Ill.Mo Presidente dell'Ill.mo T.A.R. adito, per i motivi sopra indicati, di ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di attribuire alla ricorrente l'ulteriore punteggio di 17,50 per la Laurea e 12,50 per l'abilitazione, entrambi titoli posseduti e dichiarati, con conseguente riconoscimento di complessivi 234,25 punti e collocamento all'interno della graduatoria di merito tra i vincitori del concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023.

Per quanto sin qui esposto, il *fumus boni iuris* appare articolato e motivato. Le violazioni sopra lamentate appaiono, difatti, talmente gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

In ordine al *periculum in mora* si desidera richiamare brevemente gli elementi accennati in fatto e la circostanza che, ai fini della effettività della tutela cautelare richiesta, il Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. per il Lazio ha concluso le operazioni di immissione in ruolo per i candidati risultati vincitori nella procedura concorsuale *de qua*,

dalla quale la ricorrente è esclusa a causa della mancata valutazione della Laurea e dell'abilitazione.

Il danno grave ed irreparabile è *in re ipsa*, se solo si considera che la ricorrente è in possesso di tutti i requisiti legittimanti l'inserimento all'interno della predetta graduatoria con il superiore punteggio di 234,25, che le avrebbe consentito di poter essere immessa in ruolo a decorrere dal 01.09.2024 e superare lo stato di disoccupazione in cui versa, come si evince dalla attestazione della NASpl che la medesima percepisce (**cf. doc. 22: Documentazione NASpl**).

Dai provvedimenti impugnati scaturisce dunque, per la ricorrente, una definitiva ed ingiusta preclusione che consiste nell'impossibilità di essere immessa in ruolo quale docente per la classe di concorso "A011" per la Regione Lazio, in maniera del tutto discriminatoria rispetto agli altri candidati ivi collocati i quali sono già stati immessi in ruolo seppur con punteggio inferiore alla ricorrente.

Roma, 16.09.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^ ^ ^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2575 del 06.12.2023;
2. Contingente posti concorso ordinario 2023;
3. D.M. n. 205 del 26.10.2023 e allegato tabella valutazione titoli;

4. Domanda di partecipazione;
5. Certificazione Laurea;
6. Graduatoria concorso ordinario docenti D.D. M.I. n. 499/2020;
7. Tabella corrispondenza titoli di abilitazione;
8. Certificazione 24 CFU;
9. Prova scritta ricorrente;
10. Esito prova orale;
11. Prima valutazione titoli;
12. Seconda valutazione titoli;
13. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 1499 del 08.08.2024 e allegato;
14. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 1511 del 13.08.2024 e allegato;
15. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 58712 del 27.08.2024;
16. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 58714 del 27.08.2024;
17. D.D.G. M.I.M. – U.S.R. Lazio n. 1721 del 29.08.2024;
18. D.D.G. M.I.M.-U.S.R. Lazio prot. n. 1795 del 31.08.2024 e allegato;
19. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 60021 del 31.08.2024 e allegato;
20. Istanza di accesso agli atti;
21. Avviso M.I.M. prot. n. 61706 del 05.09.2024;
22. Documentazione NASpl.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 16.09.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei
litisconsorti ex art. 151 c.p.c.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente
giusta procura in calce al presente ricorso,

Espongono

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi attribuito l'ulteriore punteggio di 17,50 per la laurea e 12,50 per l'abilitazione posseduti, con conseguente riconoscimento di complessivi 234,25 e collocamento all'interno della graduatoria di merito tra i vincitori del concorso ordinario docenti di cui al D.D. M.I.M. n. 2575/2023;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono inseriti nella graduatoria di merito del concorso in oggetto;

Rilevato che

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, i sottoscritti avvocati,

Formulano istanza

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con

modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Voglia pertanto autorizzare la notifica del ricorso che precede

nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso di cui al D.D. M.I.M. prot. n. 2575/2023 per la classe di concorso "A011" della Regione Lazio, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Roma, 16.09.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga